

Prot. 20180043

N. 31123 del repertorio

N. 11074 della raccolta

DEPOSITO
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto
il giorno ventiquattro
del mese di gennaio

24 GENNAIO 2018

in Milano nel mio studio in Piazza della Repubblica n.11/a,
Innanzi a me Dr. VILMA MARSALA, Notaio in Milano, iscritta al Collegio
Notarile di Milano, è presente il Signor:

GRAZIOLI COSTANTE nato a Codogno (LO) il 7 gennaio 1965, domiciliato per la carica presso la sede del Fondo in Milano Via Galeno n. 36
Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certa, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione del **FONDO ASSISTENZIALE SOLIDARISTICO C.G.E. (in sigla F.A.S.)** con sede in Milano attualmente in Via Galeno n. 36 cod. fisc. 80100550153 e P.I. 08349360159, mi richiede di ricevere e ritenere permanentemente nei miei atti il nuovo testo dello statuto del fondo, quale modificato in sede di assemblea tenutasi in data 28 settembre 2017, a norma dell'art. 4 punto d) comma 4 dello Statuto vigente ed approvato con Referendum di cui al verbale di votazione in data 6 dicembre 2017, il tutto al fine della formalizzazione ufficiale dello statuto, per la registrazione e il successivo rilascio di copie.

Io Notaio aderisco alla richiesta fattami ed allego il suddetto documento al presente atto sotto la lettera "A", omissane la lettura per dispensa avutane dal comparente.

Del che
io Notaio richiesto ho ricevuto il superiore atto da me letto al comparente che l'approva e con me lo sottoscrive alle ore quindici e minuti cinquanta-cinque.

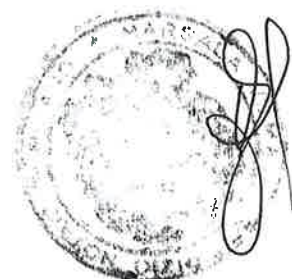
Dattilo
scritto su di un foglio da persona di mia fiducia e completato da me Notaio occupa una facciata intera e quanto di questa fin qui.

F.to Costante Grazioli

F.to Notaio Vilma Marsala



Registrato a
Milano 1
il 25/01/2018
al N. 2211 Serie 1T
Esatti € 200,00



ALLEGATO SUB A AL N. 31123/11074 DI REP

FONDO ASSISTENZIALE SOLIDARISTICO

CGE

STATUTO

ARTICOLO 1

- Scopo del Fondo Assistenziale Solidaristico (F.A.S.), costituito nell'anno 1946 dalla C.G.E.- Compagnia Generale di Elettricità S.p.a., è l'assistenza ai Soci nelle forme contemplate dal Regolamento.

ARTICOLO 2

- Il Fondo sarà alimentato dai Soci e dalle rispettive Società di appartenenza, vale a dire:

- GE Power Controls Italia S.p.a. - unità ex - C.G.E.
- GE medical Systems Italia S.p.a.
- ALPIQ Enertrans S.p.a.
- Sae Power Lines S.r.l.
- Alstom Power Italia S.p.a.

secondo le modalità attualmente in essere, ovvero le seguenti modalità:

Socio: contributo pari al corrispettivo della prestazione di un'ora di lavoro settimanale.

Società: contributo nella misura del 135% (centotrentacinque per cento) di quanto versato dal socio.

Il contributo dei Soci sarà trattenuto dalle società di appartenenza e da queste versato mensilmente al Fondo unitamente al proprio contributo.

Il contributo delle Società potrà essere riconosciuto al F.A.S. anche con modalità diverse da quelle Sopra determinate, ovvero da quelle già in atto, previo accordo tra Direzione Aziendale di appartenenza, R.S.U. e Consiglio di Amministrazione F.A.S.

ARTICOLO 3

- L'iscrizione al F.A.S. è riservata ai dipendenti delle Società elencate nell'art. 2, e cessa automaticamente con la cessazione del rapporto di lavoro. Il termine per l'iscrizione al F.A.S. è fissato in tre mesi dalla data di scadenza del periodo di prova, se previsto, ovvero dalla data di assunzione. A questi fini farà testo la lettera di assunzione della Società interessata. Trascorso tale termine, il Consiglio di Amministrazione potrà accettare iscrizioni tardive, soltanto se ne riterrà valide le motivazioni che hanno ritardato l'iscrizione.

L'iscrizione al F.A.S., in qualsiasi momento sia stata data, vale fino al termine dell'esercizio in corso e cioè fino al trentuno Dicembre.

In mancanza di dimissioni dal F.A.S., l'iscrizione si intende tacitamente rinnovata per l'esercizio successivo e così di seguito. Le dimissioni hanno effetto per l'esercizio immediatamente successivo se sono presentate alla Segreteria F.A.S. entro il 30 Novembre; la data di presentazione delle dimissioni dovrà risultare da ricevuta che la segreteria F.A.S. rilascerà all'interessato.

Alla cessazione dell'iscrizione sulla base del presente articolo, consegue il venir meno di ogni diritto del Socio nei confronti del F.A.S., salvo quanto previsto nel Regolamento.

ARTICOLO 4

- L'assemblea dei Soci F.A.S.:

- a) approva le norme statutarie, il regolamento e ogni loro variazione;
- b) approva entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione, accompagnato dalla relazione del Collegio Sindacale;
- c) nomina un Comitato Elettorale, che provvede ad indire le elezioni del Consiglio Di Amministrazione, previsto dall'articolo 5 e del Collegio Sindacale, previsto dall'articolo 6, entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- d) ha facoltà di sottoporre a referendum proposte di modifica degli articoli 2 e 5 dello Statuto e dell'articolo 1°, paragrafi a), b), c), l), q) del Regolamento.

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa o su richiesta di almeno il 10% (dieci per cento) dei Soci; se il Consiglio non ottempera alla richiesta dei Soci, la convocazione deve essere fatta senza ritardo dal Collegio Sindacale.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente Almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione L'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Tanto in prima che in seconda convocazione, le delibere dell'Assemblea saranno valide se approvate dalla metà più uno dei Soci intervenuti.

Per le delibere interessanti gli art. 2 e 5 dello Statuto e dell'articolo 1°, paragrafi a), b), c), l), q) del Regolamento, l'Assemblea è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione soltanto se è presente la metà più uno dei Soci.

Se anche nella seconda convocazione non fosse presente la metà più uno dei Soci l'Assemblea si intende regolarmente costituita, agli effetti della discussione dell'ordine del giorno, ma le delibere interessanti gli articoli e le voci di cui sopra dovranno essere prese con referendum scritto tra tutti i Soci. Il referendum è valido se ad esso partecipa almeno la metà più uno dei Soci, e la delibera è presa con la maggioranza di almeno la metà più uno dei soci partecipanti al referendum.

ARTICOLO 5

- L'amministrazione del F.A.S. è affidata ad un Consiglio di Amministrazione che delibera collegialmente ed a maggioranza ed esercita le sue funzioni nel modo più ampio coi soli limiti fissati dallo Statuto, dal Regolamento e dalle delibere dell'Assemblea.

Il Consiglio è composto da 9 (nove) membri di cui:

- Un membro eletto dai Soci della GE Power Controls - unità ex C.G.E. (a scrutinio segreto, con indicazione di un solo nome).
- Due membri eletti dai soci della GE Medical Systems (a scrutinio segreto, con indicazione di non più di due nomi).
- Un membro eletto dai Soci della Alpiq Enertrans (a scrutinio segreto, con indicazione di un solo nome).
- Un membro eletto dai Soci della Sae Power Lines (a scrutinio segreto, con indicazione di un solo nome).
- Un membro designato dalla Direzione di GE Power Controls.
- Due membri designati dalla Direzione di GE Medical Systems.
- Un membro designato dalla Direzione di Alpiq Enertrans.

L'elezione dei membri eletti dai Soci è valida se a essa partecipa almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

Il Consiglio di Amministrazione del F.A.S. è unico e inscindibile.

I Consiglieri eletti o designati rappresentano nel Consiglio la totalità dei Soci e non l'Azienda da cui sono stati espressi. Tutti i consiglieri devono essere Soci F.A.S., fatta eccezione per i Consiglieri designati dalle Società, la cui scelta sarà effettuata direttamente dalle Società interessate.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica due anni ed i Consiglieri sono rieleggibili senza limite di tempo.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri eletti, i rimanenti Consiglieri procedono all'integrazione dei Membri mancanti con delibera approvata dal Collegio Sindacale.

Se viene a meno la maggioranza dei consiglieri eletti, i Consiglieri rimasti in carica devono convocare un'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei Membri mancanti.

Venendo a mancare i Consiglieri designati gli stessi verranno sostituiti mediante nuova designazione. I Consiglieri eletti o designati, in sostituzione a quelli venuti a mancare, termineranno il loro mandato con gli stessi Consiglieri già in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi Membri il Presidente, che rappresenta il F.A.S. a tutti gli effetti.

Nelle deliberazioni del consiglio, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio nomina inoltre tra i suoi Membri un Comitato esecutivo di urgenza composto da tre Membri.

Al Comitato d'urgenza vengono demandate le deliberazioni che non consentono dilazioni, salva la successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Le R.S.U. potranno delegare un loro Membro iscritto al F.A.S. per la richiesta di chiarimenti o informazioni sulla gestione del Fondo stesso.

ARTICOLO 6

- Il Collegio Sindacale si compone di tre Membri:

due Membri eletti unitariamente da tutti i Soci dipendenti dalle Società appartenenti al Fondo e con le stesse modalità con le quali sono eletti i Membri del Consiglio di Amministrazione; un Membro designato dalla Direzione di GE Power Controls.

ARTICOLO 7

- E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita del F.A.S., salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte a norma di legge.

In caso di scioglimento del F.A.S., per qualunque causa, il patrimonio dell'Ente sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme transitorie

1. Norma transitoria FIAR

1.1 I dipendenti FIAR che siano attualmente soci del F.A.S. hanno diritto di mantenere tale loro qualità e ad essi si applicano pienamente le norme dello Statuto e del Regolamento, così che ogni riferimento ai "Soci" intende includere anche i Soci che siano dipendenti FIAR.

1.2 Per quanto riguarda i dipendenti attualmente Soci del F.A.S., la FIAR

assume nei confronti del F.A.S. gli obblighi di cui all'art. 2 ed accetta pienamente sia lo Statuto sia il Regolamento.

1.3 Sino a che rimangano i Soci uno o più dipendenti FIAR o ex FIAR (compresi i Soci Galileo Avionica di Via Montefeltro a Milano), il Consiglio di Amministrazione sarà composto da dieci Membri, essendo il decimo eletto dai Soci dipendenti FIAR, con le modalità previste all'art. 5.

1.4 In caso di trasferimento di rami o settori aziendali dalla società FIAR S.p.a. o di Galileo Avionica di Milano, Via Montefeltro, ad altre società, i Soci che siano dipendenti di rami o settori trasferiti potranno mantenere l'iscrizione al F.A.S. sulla base di apposito accordo tra la società cedente, la società cessionaria ed il F.A.S.

2. Norma transitoria generale

2.1 In caso di trasferimento di rami o settori aziendali dalle società di cui all'art. 2 ad altre società, i Soci che siano dipendenti dei rami o settori trasferiti potranno mantenere l'iscrizione al F.A.S. sulla base di apposito accordo tra la società cedente, la società cessionaria ed il F.A.S.

3. Norma transitoria generale

3.1 In caso di acquisizione di rami o settori aziendali da parte delle società di cui all'art. 2, i dipendenti del ramo o settore aziendale trasferito, previo accordo tra la società cessionaria ed il F.A.S., potranno iscriversi al F.A.S., ma il rimborso a tali nuovi Soci potranno essere effettuati solo in relazione a eventi avvenuti dopo 1 (uno) anno dalla data dell'avvenuta iscrizione del Socio.

3.2. Il versamento a carico della Società e a carico del Socio avrà comunque decorrenza a partire dalla data di iscrizione.

VISTO PER ALLEGATO SUB A

F.to Costante Grazioli

F.to Notaio Vilma Marsala

La presente copia a riproduzione fotostatica in sei facciate di più fogli è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge, da me Dr. VILMA MARSALA Notaio in Milano.
Milano, 25 gennaio 2018

Not. Vilma Marsala

